

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2153)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 1^o agosto 1962 (V. Stampato n. 3289)

d'iniziativa dei deputati PITZALIS, FRANCESCHINI e BALDELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 agosto 1962*

Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il coefficiente di stipendio iniziale previsto per gli applicati di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, per gli aiutanti tecnici degli istituti e delle scuole d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per i magazzinieri delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale è elevato, dal 1^o luglio 1962, da 157 a 173.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, previsto in lire 143 milioni, si provvede con una corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 70, 81, 111 e 228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.